

## ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

### Sez. Lavoro

#### Ricorso

Nell'interesse della dott.ssa Tindara Romano nata a Messina il 13.10.1971 (cod.fisc.: RMNTDR71R53F158U), ed ivi residente in C.da Casicelle, Parco delle Mimose, Larderia Inferiore, rappresentata e difesa per procura da considerarsi in calce al presente atto dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V; pec. avvsantidelia@cnfpec.it), Roberto Alecci (Cod.fisc.: LCCRRT80E15F158W, pec: avvrobertoalecci@pec.it), Letterio Donato (Cod.fisc.: DNTLTR83C01F158C, pec: leliodonato@pec.giuffre.it) elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 16 *sexies* del D.L. n. 179/2012 all'indirizzo di posta elettronica certificata leliodonato@pec.giuffre.it e avvrobertoalecci@pec.it

#### **contro**

- il Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici è *ex lege* domiciliato;
- Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ambito provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*;

#### **per la declaratoria**

- dell'illegittimità della graduatoria di mobilità relativa alla domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale per l'a.s. 2020/21; nonché del CCN Integrativo del 6.3.2019 nella parte relativa alle "note comuni" ove dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"; ove occorresse dell'Ordinanza del MIUR n. 182/2020 nella parte in cui non prevede la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie.

#### **per l'accertamento**

del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato presso l'istituto scolastico paritario "San Giovanni Bosco" **ai soli fini della procedura di mobilità;**

del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio relativo ai titoli



posseduti e dichiarati in sede di domanda di trasferimento ed in particolare a n. punti 1 oltre i 4 già riconosciuti, in ragione del possesso dei titoli di studio di cui al bando, per i quali è prevista l'attribuzione di 1 punto per ogni titolo posseduto.

### **e per la condanna**

- dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano alla correzione della scheda di attribuzione del punteggio e della relativa graduatoria con la conseguente attribuzione di ulteriori trenta punti a favore della ricorrente con riferimento alla domanda di mobilità 2020/2021, per la condanna all'attribuzione di n. punti 1 relativi ai titoli posseduti, nonché per la condanna del MIUR alla riassegnazione della sede nell'ambito territoriale spettante in ragione del maggiore punteggio ottenuto;

### **Premesse**

La Ricorrente è in possesso della laurea in scienze dell'Educazione ed è abilitata presso la SISSIS classi A036 - A037, nonché abilitata all'attività didattica di sostegno.

Con decorrenza giuridica dall'uno settembre 2015 la Dott.ssa Romano è stata assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 98 lett. c della L. 107/15. La ricorrente sino al settembre 2019 ha prestato servizio presso l'istituto E. Mattei di RHO (MI), mentre dal 13 settembre 2019 presta servizi presso I.I.S.S. "S. Pugliatti" di Taormina in forza di un provvedimento di assegnazione provvisoria (al.1).

La ricorrente nell'ambito delle procedure di mobilità per l'anno 2020/2021, indetta dall'amministrazione nel marzo 2020, in data 7 aprile 2020 ha presentato domanda di mobilità individuando gli ambiti territoriali di destinazione in ordine di preferenza (all. 2).

Contestualmente a tale domanda ha altresì presentato istanza, inoltrata in pari data, per il riconoscimento del punteggio ad essa spettante per il servizio prestato, prima dall'immissione in ruolo (pre- ruolo), presso la scuola paritaria San Giovanni Bosco di Messina(all.3). Con tale ultima istanza la ricorrente evidenziava che il suddetto punteggio le doveva esser **attribuito anche in ragione del giudicato formatosi in proprio favore, giusta sentenza n. 545/2019 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede Roma,** aveva annullato il CCN Integrativo nella parte in cui disponeva In



sostanza, *“l’esclusione dell’attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari”* (all.4).

In particolare, la ricorrente ha richiesto che le venissero riconosciuti ulteriori 30 punti per il servizio prestato per gli aa.ss. 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15 (all.3).

Nonostante la richiesta formulata dalla ricorrente, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha proceduto alla convalida della domanda di mobilità senza attribuire alla ricorrente i punti relativi al servizio pre-ruolo, riconoscendo un punteggio base di 21 punti (all.5).

Ricevuta la superiore convalida, con pec del 25 maggio 2020, la ricorrente presentava reclamo chiedendo il corretto computo del punteggio maturato per il servizio pre-ruolo e per titoli, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (all. 6). In ragione del punteggio attribuito la ricorrente non raggiungeva alcuna delle sedi individuate in domanda.

Diversamente in tutti gli ambiti territoriali da quest’ultima indicati in via preferenziale rispetto a quello di effettiva assegnazione sono stati assegnati docenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a quello che la ricorrente avrebbe conseguito ove le fossero stati correttamente conteggiati i punti relativi al servizio pre-ruolo.

Con il presente ricorso si chiede l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo ed ai titoli posseduti e la condanna del Ministero resistente all’attribuzione del relativo punteggio con assegnazione della ricorrente ad una sede viciniori.

Le pretese della Dr.ssa Romano sono affidate alle seguenti ragioni di diritto

## I

**Disparità di trattamento nel riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria, violazione e falsa applicazione del CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2020/2021 e dell’Ordinanza Ministeriale 182/2020. Illegittimità del CCNI. Violazione del Giudicato sentenza n. 545/2019 TAR Lazio.**

a) L’ordinanza n. 182/2020 (all. 7), recependo il CCNI (all.8), descrive le modalità con le quali vengono attribuiti i punteggi ai fini della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2020/21.



All'art.3 nel descrivere le modalità di presentazione della domanda, al punto 12, impone al partecipante alla procedura di attestare i titoli posseduti. L'art. 11, infine, affida all'ufficio territorialmente competente il compito di procedere alla valutazione delle domande sulla base delle tabelle allegate al contratto sulla mobilità.

Con riferimento all'attribuzione del punteggio spettante alla prof.ssa Romano per il servizio prestato nella scuola paritaria Don Bosco, la tabella n. 2 allegata al CCNI prescrive che lo stesso *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”* (all. 8).

La suddetta espressione è identica quella già utilizzata nei precedenti CCNI adottati dal 2015 sino ad oggi.

Invero, la circostanza che il servizio prestato presso un istituto scolastico non statale sia considerato dal predetto CCNI come irrilevante ai fini del punteggio per le graduatorie di mobilità, costituisce un arbitrario utilizzo della contrattazione collettiva in violazione delle disposizioni vigenti e una grave disparità di trattamento per i docenti che abbiano optato per l'insegnamento presso istituti paritari.

Si tratta di una previsione illegittima e come tale che dovrà essere disapplicata, essa, infatti, si pone in aperto contrasto con quanto disposto dalla legge n. 62 del 2000 nella quale opera *ex lege* una equiparazione tra istituti paritari-parificati e scuole statali.

Già sola tale circostanza sarebbe sufficiente a giustificare la disapplicazione della disposizione ed il riconoscimento del punteggio in capo alla ricorrente.

**b)** Il CCNI esclude la rilevanza del servizio pre-ruolo prestato negli istituti paritari sul presupposto che questo non possa essere conteggiato ai fini della ricostruzione di carriera.

Sul punto occorre osservare in primo luogo l'illegittima correlazione effettuata nel CCNI tra valutazione del servizio pre-ruolo ai fini dell'attribuzione del punteggio per il trasferimento e la sua valutazione in sede di ricostruzione di carriera (e dunque a fini economici e pensionistici).

Si tratta, infatti, di due profili assolutamente differenti e tra loro indipendenti. Pertanto, anche quanto dovesse ritenersi non valutabile ai fini della ricostruzione il servizio pre-ruolo (e così non è come si dirà appresso) ciò non



varrebbe ad escluderne la valutabilità ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di trasferimento.

Gli artt. 1 commi 1 e 3 della L.n. 62/00, infatti, hanno chiarito che *“Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”*.

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001, poi, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano *“valutati nella stessa misura”*. Tale equiparazione, ove anche non dovesse riferirsi ai profili economici, certamente deve valere al fine di attribuire un punteggio che è evidentemente tale in quanto riferibile all'esperienza di servizio maturata dal docente.

c) In ogni caso, la “regola” definita nel CCNI si pone in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 485 comma I del d.lgs 297/94 (Testo Unico Scuola) in base al quale *“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici”*.

La collocazione sistematica della norma, situata nella sezione IV rubricata *“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”*, lascia intendere in modo univoco come in quei *“fini giuridici”* il legislatore abbia voluto ricomprendere il servizio pre-ruolo svolto nelle paritarie proprio facendo riferimento alla ricostruzione di carriera.

La norma contenuta nel CCNI si pone altresì in contrasto con l'art. 2, comma 2, d.l. 255/01, che, a proposito dei servizi pre-ruolo, ha, infatti, ulteriormente precisato che *“i servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Analogamente, l'art. 1 bis d.l. 250/05, in ordine alla differenza tra scuole parificate e pareggiate, ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non*



*paritarie*”, con ciò riconducendo a due le tipologie di istituti scolastici esistenti.

Nella parte in cui il CCNI esclude questo servizio da quelli che determinano un’attribuzione di punteggio si pone in aperto contrasto con il dato normativo sovraordinato palesando la sua illegittimità.

Le predette note comuni sono illegittime e pertanto vanno disapplicate con conseguente condanna del MIUR e per esso dell’ufficio provinciale competente alla rideterminazione del punteggio attribuibile alla ricorrente, che ammonta a n. 43 punti in luogo di 13 (sul punto: Trib. Caltagirone, Sez. Lavoro, sentenza 11.07.2016; Trib. Napoli, Sez. Fe-riale Lavoro, sentenza n. 17451/16; Trib. Milano, sez. Lavoro, ordinanza del 20 luglio 2016).

Non vale a smentire l’illegittimità della disposizione contrattuale nemmeno la considerazione relativa alla differente natura del rapporto di lavoro che si instaura tra l’insegnante assunto presso una scuola pubblica e quello assunto presso un istituto paritario.

Infatti, tale considerazione può valere rispetto agli anni successivi alla immissione in ruolo ma non a quelli prestati prima tale momento. Vale a smentire la tesi la circostanza che non tutti gli incarichi di insegnamento vengono assegnati nella scuola pubblica sulla base di procedure concorsuali.

Anzi, proprio i servizi pre-ruolo sono attribuiti sulla scorta dei medesimi presupposti per la scuola pubblica e quella paritaria, ovvero a soggetti titolari di una specializzazione (diploma di specializzazione) ma senza che questi siano stati sottoposti ad alcun tipo di procedura selettiva.

Se, dunque, in astratto il discrimine sul quale si fonda la presunta disomogeneità dello *status* giuridico tra insegnanti della scuola pubblica ed insegnanti delle scuole paritarie può rintracciarsi nella differente modalità di assunzione, in concreto tale differenza non sussiste rispetto agli incarichi pre-assuntivi (la cui assegnazione anche per le scuole pubbliche può avvenire per chiamata diretta - comma 82 dell’art.1 della legge 107/2015 - o per scorrimento di graduatorie senza che vi sia stata una previa procedura concorsuale).

Tale argomento contrario non può dunque valere nella specie e comunque, ove applicata, implicherebbe una clamorosa disparità di trattamento rispetto ad una prestazione resa con i medesimi *standard* qualitativi e quantitativi da soggetti



che hanno avuto accesso all'insegnamento sulla base del medesimo titolo ed in assenza di procedure concorsuali.

Discriminazione questa che potrebbe – in tesi – trovare giustificazione rispetto ai profili economici di ricostruzione della carriera ma che può non altrettanto applicarsi ai fini concorsuali per la quantificazione dell'esperienza maturata dai docenti ai fini del trasferimento.

In quest'ultimo ambito la scelta legislativa si dimostra del tutto irragionevole oltre che palesemente in contrasto con la disciplina della L. n. 333 del 2001, art. 2, comma 2 e dal D.L. n. 370 del 1970, art. 2, come convertito dalla L. n. 576 del 1970, art. unico, che proprio con riferimento alla costituzione del rapporto di lavoro impongono la valutazione del servizio prestato pre-ruolo anche nelle scuole paritarie.

È in questo senso illegittima l'assimilazione compiuta nel CCNI tra la ricostruzione della carriera e l'attribuzione del punteggio ai fini del trasferimento, dovendo ritenersi quest'ultimo profilo regolato dalla superiore disposizione che espressamente contempla le scuole paritarie ed il servizio ivi prestato.

**d)** Nel caso di specie, pur volendo prescindere dalle superiori considerazioni in ordine alla illegittimità della clausola contenuta nel CCNI, l'operato dell'amministrazione risulta essere in ogni caso illegittimo poiché si pone in contrasto con gli effetti prodotti dal giudicato formatosi nei confronti della ricorrente proprio ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo nella procedura di mobilità.

Con sentenza n. 545/2019 il TAR Lazio (Roma), pronunciandosi sul ricorso proposto dalla ricorrente avverso clausola **identica** contenuta nel CCNI dell'11 aprile 2017 in forza della quale le era stato negato il punteggio relativo al servizio prestato presso la scuola paritaria San Giovanni Bosco di Messina ha accertato l'illegittimità del contratto nella parte in cui esclude *“l'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari”* disponendo per l'effetto l'annullamento del *“provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione”*.

La suddetta pronuncia, formalmente di annullamento, sotto il profilo degli effetti prodotti si sostanzia in un accertamento della pretesa dei ricorrenti (tra i quali figura la Prof.ssa Romano) al riconoscimento del punteggio per il



servizio prestato pre-ruolo ai fini del trasferimento, ciò in quanto alle pronunce del giudice amministrativo è riconosciuto un effetto additivo/conformativo sulla successiva attività dell'amministrazione (di recente Consiglio di Stato ad. plen., 27/02/2019, n.4).

Nel caso di specie la sentenza è stata pronunciata tra il MIUR e la ricorrente ed ha quale effetto conformativo della futura azione dell'amministrazione il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini del trasferimento.

La ricorrente, in sede di domanda, ha espressamente rappresentato la circostanza indicando ed allegando il summenzionato provvedimento giurisdizionale (ormai passato in cosa giudicata).

L'amministrazione in aperta violazione del *dictum* giudiziale ha omesso di attribuire alla ricorrente il punteggio ad essa spettante per il servizio prestato presso la scuola paritaria San Giovanni Bosco di Messina.

Quand'anche dovesse ritenersi legittima – e così non è – la clausola contenuta nel CCNI, in ogni caso il giudicato formatosi tra le parti avrebbe imposto al MIUR il riconoscimento del punteggio invocato a favore della ricorrente.

## II

### **Violazione e falsa applicazione della tabella B.2 lett. E Allegata al CCNI, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza;**

La Prof.ssa Romano, in disparte dalla superiore censura, non si è vista attribuire illegittimamente n. 1 punto relativo ai titoli posseduti e dichiarati in sede di domanda di trasferimento.

In particolare, la ricorrente nella domanda di mobilità 2020/21 nella sezione titoli generali ha dichiarato di aver svolto e conseguito n. 5 titoli di perfezionamento e/o Master per corsi di durata non inferiore ad un anno (all. 9): 1. Diploma di perfezionamento di durata annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito educativo” (conseguito il 24/2/2020 presso l'Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria); 2. Master di II Livello di durata annuale 1500 ore e 60 CFU in “Storia e Storiografia dell'età moderne e contemporanee”, (conseguito il 24/2/2009 presso l'Università Telematica Guglielmo Marconi); 3. Corsi di Perfezionamento di durata annuale 1500 ore e 60 cfu in “l'Insegnamento della filosofia” (conseguito nell'a.a. 2007/2008 presso For.com. Consorzio interuniversitario); 4. Corso di Perfezionamento di durata annuale 1500 ore e





60 cfu in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” (conseguito il 22/2/2007 presso For.Com Consorzio Interuniversitario); 5. Corso di Perfezionamento di durata annuale in “Criminologia” (conseguito il 10/12/2003 presso l’Università degli Studi di Messina) – per tale ultimo corso in ossequio a quanto previsto dalla nota n. 14 dell’allegato 2 al CCNI, in quanto conseguito prima dell’a.a. 2005/06, non occorre specificare il numero di ore e di CFU, rimanendo sufficiente la durata annuale dello stesso ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Il CCNI all’allegato 2 tabella B2 TITOLI GENERALI alla lettera E prescrive l’attribuzione di 1 punto *“per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990 n. 341 (art. 4,6,8), ovvero dal decreto 3.11.1999 n 509 e ss.mm. nonché per i master di 1° e 2° livello attivati dalle Università statali o libere ovvero da Istituti Universitari statali o Pareggiati (10 bis)”* con il limite di un solo corso per ciascun anno accademico.

Tutti i titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente possiedono i requisiti per essere valutati positivamente mediante l’attribuzione di n. 1 punto, ciò nonostante l’amministrazione ha omesso di riconoscerne uno (senza che sia possibile evincere quale).

In sede di reclamo la ricorrente ha chiesto la rettifica dell’attribuzione del punteggio senza però ricevere alcun riscontro.

Sul punto occorre specificare che l’amministrazione ha omesso di indicare quale tra i titoli dichiarati dalla ricorrente non sia stato valutato, circostanza questa che rende impossibile ogni ulteriore specificazione. Inoltre, appare utile precisare che in tutte le precedenti domande di mobilità i titoli dichiarati (salvo quello conseguito nell’a.a. 2019/20) sono stati tutti positivamente valutati (all.10).

L’operato dell’amministrazione si pone quindi in contraddizione con le valutazioni dalla stessa operata nei precedenti anni scolastici, non si comprende quindi quale corso non sia stato valutato e per quale ragione atteso che tutti sono stati sempre riconosciuti e l’ultimo conseguito il 24.2.2020 è certamente idoneo a consentire l’attribuzione di un ulteriore punto alla ricorrente.

\*\*\*\*\*



Tutto quanto sopra premesso

### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

1. previa fissazione dell'udienza di discussione, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente", oltre che accertare e dichiarare il diritto della stessa al riconoscimento di n. 5 punti per titoli generali di cui alla lett. e) della Tabella B.2 Allegato 2 CCNI e, per l'effetto, attribuire alla Prof.ssa Tindara Romano gli ulteriori 31 punti maturati;
  2. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione di n. punti 1 relativi al possesso di titoli di studio e perfezionamento per come in ricorso esplicito;
  3. per l'effetto, condannare il MIUR alla corretta assegnazione della sede di lavoro in base all'effettivo punteggio della ricorrente, comprensivo degli ulteriori 31 punti sopra specificati;
  4. per le superiori ragioni disporre l'assegnazione della ricorrente in provincia di Messina o nella sede vacante più vicina;
  5. nel merito, accertare e dichiarare diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente", oltre che accertare e dichiarare il diritto della stessa al riconoscimento di n. 5 punti per titoli generali di cui alla lett.e della Tabella B.2 Allegato 2 CCNI e, per l'effetto, attribuire alla Prof.ssa Tindara Romano gli ulteriori 31 punti maturati;
  6. per l'effetto condannare il MIUR alla corretta assegnazione della sede di lavoro in base all'effettivo punteggio della ricorrente, comprensivo degli ulteriori 31 punti sopra specificati e quindi disporre la sua assegnazione nella provincia di Messina o in altra viciniori;
  7. Con vittoria di spese e compensi di difesa.
- Si produce: All. 1 assegnazione provvisoria I.I.I.S. "S. Pugliatti"; All. 2 domanda di mobilità; All. 3 integrazione della domanda di mobilità; All. 4



Sentenza n. 545/2019 TAR Lazio; all. 5 Esito mobilità con attribuzione punteggio; all. 6 Reclamo avverso la convalida della domanda di mobilità; All. 7 Ordinanza 182/20; All. 8 CCNI; All. 9 Titoli generali dichiarati.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile ed ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego pertanto è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente nell'anno 2019, precedente a quello di instaurazione del giudizio, ha percepito un reddito complessivo familiare inferiore ad € 32.298,99.

Messina, 13 agosto 2020

*Avv. Letterio Donato*

*Avv. Roberto Alecci*

*Avv. Santi Delia*

